

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini,
in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al
Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26361 del registro di Segreteria ed esaminati gli
atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 12 maggio 2026, l'avv. Elena Pettinau su
delega dell'avv. Manuela Tedde per il ricorrente, e l'avv. Marina Olla per
l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26361 del registro di
segreteria, promosso da:

- OMISSIS (c.f. OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a
OMISSIS in Via OMISSIS, elettivamente domiciliato in Sassari alla
Via Giovanni Spano n. 17 presso lo studio dell'Avv. Manuela Tedde
(c.f. TDDMNL76A46I452H, PEC: avv.manuelatedde@legalmail.it),
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
del presente giudizio

contro

- INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) – Gestione

Dipendenti Pubblici – (c.f. 80078750587) – Direzione Provinciale di Sassari, con sede in Sassari Via Rockefeller n. 68, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37875, Raccolta n.7313, del 23.03.2024, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2

Per il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico per effetto del rinnovo del CCNL a seguito dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 24 giugno 2025, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, collocato in quiescenza il OMISSIS, con cessazione dal servizio prestato presso il Ministero dell'Interno, Prefettura di Sassari, lamentava la mancata valorizzazione, nella pensione in godimento, degli aumenti contrattuali, previsti per il triennio 2019 – 2021 dal d.P.R. 17 maggio 2022, n. 70 recante *“Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia”*, pubblicato nella GURI il 18 giugno successivo ed entrato in vigore il 3 luglio 2022, di cui

lo stesso avrebbe dovuto beneficiare.

Premetteva, sul punto, di essere stato notiziato, in data 5 marzo 2024, dalla Prefettura di Sassari del fatto che questa aveva comunicato all'INPS gli aggiornamenti dovuti per il ricalcolo dell'assegno di pensione per cui oggi è causa, con la specificazione che con riguardo al TFS *“l'applicativo INPS non prevedeva l'invio di domande per la riliquidazione, dato che era sufficiente modificare le informazioni sull'ultimo miglio del TFS, operazione correttamente eseguita in data 11 gennaio 2024”*.

Pertanto, a partire dal mese di aprile 2024 l'odierno ricorrente aveva richiesto all'INPS, anche tramite l'odierna difesa tecnica, di conoscere lo stato della pratica senza ottenere alcun riscontro. Analogamente non sortivano risposta i ripetuti solleciti scritti e verbali, presso gli sportelli INPS.

Di conseguenza, il ricorrente, sempre a mezzo della Difesa tecnica, provvedeva a notificare all'INPS formale atto di diffida a provvedere, ex art. 153 C.g.c., entro il termine di giorni 30, in scadenza al 4 giugno 2025, senza sortire alcun effetto.

Di qui l'odierno gravame.

1.2. Con proprio decreto del 17 luglio 2025 questo Giudice fissava l'udienza di discussione per il 16 dicembre 2025.

1.3. Con memoria difensiva depositata il 1° dicembre 2025, si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando:

a) di aver proceduto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza del ricorrente, con valorizzazione ai fini pensionistici degli aumenti per cui è causa, con provvedimento del OMISSIS (cfr Atto dell'Inps di Sassari numero OMISSIS), emesso - prima della proposizione dell'odierna domanda - sulla

base sia delle variazioni contributive trasmesse con flusso Uniemens che della variazione della retribuzione alla cessazione certificato, con ultimo miglio il 15 gennaio 2024, nell'applicativo Nuova Passweb, dall'Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;

b) di aver adeguato il rateo di pensione dal mese di luglio 2025, mensilità nella quale l'Istituto ha corrisposto anche gli arretrati maturati.

Per completezza nella ricostruzione dei fatti, l'INPS rappresentava anche di aver, nel mese di novembre 2011 proceduto al pagamento, in favore dell'assicurato, delle somme maturate per l'adeguamento del trattamento di fine servizio.

Concludeva, quindi, chiedendo la cessata materia del contendere con spese compensate.

1.4. All'udienza del 16 dicembre 2025, fissata per la discussione nel merito, presenti l'avv. TEDDE Manuela per il ricorrente e l'avv. DOA Alessandro per l'INPS, su istanza di parte ricorrente, non opposta da parte resistente, si disponeva breve rinvio al 17 marzo 2026 (ord. a verbale n. OMISSIS) al fine di consentire alla Difesa del ricorrente, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, di poter verificare la correttezza delle somme ricevute dal suo assistito, in relazione alle quali chiedeva all'INPS un ulteriore prospetto di dettaglio delle stesse.

1.5. In data 16 marzo 2026 (ore 18:06) l'INPS depositava prospetto ricostruttivo dei calcoli degli arretrati corrisposti al ricorrente precisando, comunque, che è *“onere del ricorrente, in caso di contestazione, indicare in modo specifico quali siano i motivi per i quali ritiene non corretti i calcoli effettuati dall'Ente”*.

1.6. All'udienza del 17 marzo 2026, l'avv. TEDDE chiedeva breve rinvio poiché, considerati i tempi strettissimi intercorsi dal deposito del menzionato prospetto ricostruttivo, non aveva potuto effettuare le necessarie verifiche.

L'INPS non si opponeva al rinvio.

Con Ordinanza a verbale n. OMISSIS questo Giudice rinviava la trattazione della causa all'udienza del 15 maggio 2026.

1.7. In data 8 maggio 2026 l'avv. TEDDE depositava atto di delega ad intervenire in udienza all'avv. Elena PETTINAU.

1.8. All'odierna udienza l'avv. PETTINAU, su delega dell'avv. TEDDE, confermava il buon esito della verifica dei conteggi e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e insisteva per la condanna alle spese dell'INPS.

L'avv. OLLA, per l'INPS, concordava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e si rimetteva al Giudice per la valutazione sulle spese. Esaurita la discussione orale, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

DIRITTO

2. Per il giudizio all'esame l'INPS ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico controverso nel senso richiesto dal ricorrente. Detta circostanza ha determinato la concorde richiesta di parte attrice e di parte resistente della cessazione della materia del contendere. Pertanto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti, questo Giudice non può che affermare che l'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico

ha eliminato la ragione del contendere tra le stesse, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire.

2.1. Quanto al regime delle spese di giudizio, mentre l'INPS ne ha chiesto la compensazione, Parte attrice ha insistito per la condanna dell'Ente Previdenziale alla refusione delle stesse.

Ciò precisato, ritiene questo Giudice che diversamente dalle altre fattispecie già esaminate per le quali, in virtù del principio della soccombenza virtuale, l'INPS è stato condannato alla refusione delle spese di lite, nel caso di specie l'Istituto previdenziale si è celermente attivato ed ha ottemperato alla richiesta con provvedimento del 16 maggio 2025 (Atto dell'Inps di Sassari numero OMISSIS) e corrisposto quanto dovuto al ricorrente con il rateo di luglio 2025 corrispondendo anche tutti gli arretrati.

Considerato che il ricorso è stato depositato il 24 giugno 2025, quindi, successivamente al provvedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, e che si è pervenuti all'odierna udienza, dopo ben due rinvii, per necessità della Difesa di verificare i conteggi, non si ravvisano gli estremi per una condanna alle spese dell'Istituto previdenziale, tenuto altresì conto del comportamento processuale dello stesso, connotato da uno spirito di completa collaborazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando sul giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26361 del Registro di segreteria, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione,

– dichiara la cessazione della materia del contendere;

– dichiara compensate le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 167, c.1 c.g.c. per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella pubblica udienza del 12 maggio 2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in segreteria il 27/05/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus